

I-NOTE N. 58 / 2022 – BANKING & FINANCE

19 SETTEMBRE 2022

HIGHLIGHTS

BCE. Adeguamenti temporanei della remunerazione di alcuni depositi
BCE. Prestazioni climatiche e modifiche del programma di acquisto per il settore societario
ABF. Nuovo limite di competenza temporale dell'Arbitro Bancario Finanziario

DALLA CORTE

Interessi del mutuo. Nullità della clausola per manipolazione dell'Euribor
Clausole abusive. Limiti alla sostituzione giudiziale nei contratti di mutuo con i consumatori

ALTRE NOTIZIE

Golden power. Pubblicato in GU il nuovo Regolamento

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

BCE. Adeguamenti temporanei della remunerazione di alcuni depositi

È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 13 settembre 2022 la Decisione (UE) 2022/1521 del 12 settembre 2022 relativa ad **adeguamenti temporanei della remunerazione di alcuni depositi** non collegati alla politica monetaria detenuti presso le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea.

In particolare, Il Consiglio direttivo ha ritenuto opportuno adeguare temporaneamente la remunerazione: a) dei depositi delle amministrazioni pubbliche detenuti presso le BCN, e b) dei depositi detenuti presso la BCE, al fine di evitare ingiustificati deflussi improvvisi di tali depositi dai conti dell'Eurosistema verso i mercati monetari e preservare in tal modo l'efficacia della trasmissione della politica monetaria e salvaguardare il regolare funzionamento del mercato in un contesto di tassi di interesse positivi.

Per conseguire tali obiettivi, la decisione in commento è entrata in vigore simultaneamente all'aumento del tasso sui depositi presso la banca centrale (14 settembre 2022) e resterà in vigore fino al 30 aprile 2023.

A riguardo, si ricorda che l'8 settembre 2022 il Consiglio direttivo ha deciso **di innalzare il tasso sui depositi presso la banca centrale** di 75 punti base. Di conseguenza, il tasso sui depositi presso la banca centrale si colloca allo 0,75 % a decorrere dal 14 settembre 2022.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

HIGHLIGHTS

BCE. Prestazioni climatiche e modifiche del programma di acquisto per il settore societario

È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 19 settembre 2022 la Decisione (UE) 2022/1613 della Banca centrale europea (BCE) che modifica la decisione (UE) 2016/948 in relazione al quadro del programma di acquisto per il settore societario (*corporate sector purchase programme*, di seguito "CSPP") per orientare il parametro di riferimento del CSPP verso emittenti con migliori prestazioni climatiche.

Il Consiglio direttivo ha precisato che nel bilancio dell'Eurosistema, la quota di attività emesse da imprese con migliori prestazioni climatiche sarà incrementata rispetto a quella delle imprese con prestazioni peggiori e ha deciso di imporre limiti alla scadenza per le obbligazioni di emittenti con prestazioni climatiche peggiori. È infatti opportuno che le prestazioni climatiche degli emittenti siano misurate in termini di emissioni di gas a effetto serra, livello di ambizione con riferimento agli obiettivi di riduzione del carbonio e informativa in materia di clima.

La metodologia di orientamento per il parametro di riferimento del CSPP è concepita per essere proporzionata. Essa tiene conto di tre categorie oggettive di metriche direttamente connesse alle emissioni e quindi al rischio finanziario connesso al clima e alla neutralità climatica: in primo luogo, le precedenti emissioni di carbonio di un emittente; in secondo luogo, metriche climatiche lungimiranti, quali, ad esempio, la circostanza che gli emittenti abbiano fissato obiettivi di decarbonizzazione ambiziosi e credibili, valutati utilizzando metodologie adeguate; e, in terzo luogo, la qualità e la completezza delle informazioni in materia di clima degli emittenti e la verifica di tali informazioni da parte di terzi.

La decisione in commento, pertanto, introduce un nuovo articolo 4-bis nella decisione (UE) 2016/948, rubricato "Integrazione delle considerazioni relative ai cambiamenti climatici nell'allocazione di riferimento".

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

ABF. Nuovo limite di competenza temporale dell'Arbitro Bancario Finanziario

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha pubblicato un avviso al fine di rammentare che il 1° ottobre 2022 si concluderà il periodo transitorio di 2 anni previsto in occasione della modifica della competenza temporale dell'ABF intervenuta nell'agosto 2020.

Infatti, con le modifiche dell'agosto 2020 alla Sezione I, Paragrafo 4, delle Disposizioni Banca d'Italia sulla Risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, è stata esclusa la possibilità di sottoporre ricorsi all'ABF relativi a contestazioni su operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.

Per esempio, se il 1° ottobre 2022 verrà sottoposto un ricorso per una controversia sorta nel 2015, l'Arbitro lo dichiarerà inammissibile.

Fino al 1° ottobre 2022, potranno continuare ad essere sottoposte all'ABF le controversie relative a operazioni o comportamenti non anteriori al 1° gennaio 2009 (ossia al limite di competenza temporale sinora vigente per l'ABF).

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Interessi del mutuo. Nullità della clausola per manipolazione dell'Euribor

La Corte di Appello di Cagliari, con la sentenza n. 260 dell'8 settembre 2022, ha dichiarato nulla la clausola di interessi del mutuo indicizzato all'Euribor laddove frutto di intesa anticoncorrenziale legata alla manipolazione dell'Euribor.

Come è noto, l'Euribor è il tasso elaborato sulla media delle quotazioni segnalate per operazioni interbancarie da un gruppo di banche europee appartenente alla EBF. Si tratta cioè di un tasso medio ricavato dalle stime ritenute applicabili in impieghi a breve termine da un primario istituto europeo nei confronti di soggetto solvibile, privo di riferimento a specifiche rilevazioni di transazioni.

Il richiamo di tale parametro per stabilire per *relationem* le condizioni regolanti il contratto bancario è astrattamente ammissibile, non essendo vietato in modo assoluto dall'art. 117 TUB il rinvio ad elementi esterni al documento contrattuale obiettivamente identificabili.

Il profilo di nullità dedotto in giudizio si fonda invece sulla illegittimità a monte della fissazione del tasso Euribor nel periodo settembre 2005 - maggio 2008, in quanto oggetto di manipolazione da parte di un gruppo di banche all'atto della comunicazione dei dati, come accertato dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4 dicembre 2013.

In particolare, la Commissione aveva sanzionato la condotta delle banche che avevano costituito un cartello allo scopo di alterare il procedimento di fissazione del prezzo di alcuni componenti dei derivati e quindi il rendimento medio Euribor.

Alla luce di quanto detto, la Corte di Appello di Cagliari ha chiarito che la decisione della Commissione Europea è prova idonea a supportare la domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi "manipolati" ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione.

La nullità del tasso Euribor nel periodo settembre 2005/maggio 2008 per violazione dell'art. 101 Trattato Ce e dell'art. 2 legge antitrust è quindi utilmente invocabile da parte del cliente di un finanziamento bancario indicizzato sull'Euribor, legittimato ad ottenere il ripristino delle condizioni legali anche se il soggetto mutuante non abbia preso parte all'intesa vietata.

Invero, ad avviso della Corte di Appello, la nullità dell'intesa antitrust a monte – recepita per determinare il tasso nel contratto a valle – comporta la nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. della convenzione di interessi e la conseguente applicazione del tasso legale in luogo del tasso contrattuale parametrato all'Euribor.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su.](#)

Clausole abusive. Limiti alla sostituzione giudiziale nei contratti di mutuo con i consumatori

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 9 settembre 2022 (cause riunite da C-80/21 a C-82/21), si è pronunciata in tema di clausole abusive nei contratti di mutuo in valuta estera, stipulati con i consumatori ai sensi della Direttiva 93/13/CEE, e ha stabilito che l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che:

- essi ostano a una giurisprudenza nazionale, secondo la quale il giudice nazionale può accertare il carattere abusivo non dell'integralità della clausola di un contratto concluso tra un consumatore e un professionista, bensì solo degli elementi di quest'ultima che le conferiscono carattere abusivo, di modo che detta clausola rimane parzialmente efficace dopo l'eliminazione di siffatti elementi, qualora una simile eliminazione equivalga a modificare il contenuto della clausola in parola, incidendo sulla sua sostanza;
- essi ostano a una giurisprudenza nazionale secondo la quale il giudice nazionale può, dopo aver accertato la nullità di una clausola abusiva contenuta in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista che non determini la nullità di tale contratto nel suo complesso, sostituire tale clausola con una disposizione suppletiva di diritto nazionale;
- essi ostano a una giurisprudenza nazionale secondo la quale il giudice nazionale può, dopo aver accertato la nullità di una clausola abusiva contenuta in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista che determini la nullità di tale contratto nel suo complesso, sostituire la clausola dichiarata nulla vuoi con un'interpretazione della volontà delle parti, al fine di evitare la dichiarazione di nullità di detto contratto, vuoi con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva, anche qualora il consumatore sia stato informato delle conseguenze della nullità del medesimo contratto e le abbia accettate.

Inoltre la Corte di giustizia ha chiarito che la direttiva 93/13, letta alla luce del principio di effettività, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una giurisprudenza nazionale secondo la quale il termine di prescrizione decennale, relativo all'azione del consumatore diretta a ottenere la restituzione di somme indebitamente corrisposte a un professionista in adempimento di una clausola abusiva contenuta in un contratto di mutuo, inizia a decorrere dalla data di esecuzione di ciascuna prestazione da parte del consumatore, anche nel caso in cui quest'ultimo non fosse in grado, a tale data, di valutare lui stesso il carattere abusivo della clausola contrattuale o non avesse conoscenza del carattere abusivo di detta clausola, e senza tener conto della circostanza che tale contratto prevedesse un periodo di rimborso, pari nel caso di specie a trent'anni, ampiamente superiore al termine di prescrizione decennale, fissato dalla legge.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

.

Golden power. Pubblicato in GU il nuovo Regolamento

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del n. 211 del 9 settembre 2022, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ("DPCM") del 1° agosto 2022, n. 133, con cui è emanato Regolamento nel quale sono disciplinate le attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri funzionali all'esercizio dei poteri speciali ("Golden Power") previsti dal Decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21.

Il Regolamento in commento rafforza il coordinamento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali del Golden Power, nonché l'attività dei responsabili.

DALLA CORTE

ALTRE NOTIZIE

La novella introduce misure volte a rendere più veloce l'istruttoria, istituendo un Gruppo di coordinamento e definendo in modo dettagliato i compiti del Dipartimento per il coordinamento amministrativo.

Per quanto attiene ai compiti del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, l'art. 4 del Regolamento prevede le seguenti funzioni: (i) assicura lo svolgimento delle attività interministeriali, dell'attività istruttoria nonché la raccolta, la custodia e la diffusione delle informazioni per l'esercizio dei poteri speciali e predisporre la relazione annuale, curandone la trasmissione alle Camere; (ii) stabilisce un punto di contatto per il controllo degli investimenti esteri diretti e supporta il Presidente del Consiglio dei Ministri per la cooperazione con le autorità responsabili dei Paesi terzi su tali questioni per motivi di sicurezza e di ordine pubblico.

Il provvedimento in esame prevede altresì una nuova procedura di prenotazione volta ad ottenere, da parte delle imprese interessate, un'informativa preventiva relativa all'assoggettabilità di specifiche operazioni di acquisizione alla disciplina del Golden Power.

Il nuovo Regolamento entrerà in vigore a partire dal 24 settembre 2022.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Consultazioni concluse *normativa non ancora emanata*

BANCA D'ITALIA

- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Riserve di capitale e strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti"
- Modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura
- Disposizioni in materia di piani di risanamento - Applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018
- Segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie
- Modifica alla disciplina sulle grandi esposizioni contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

CONSOB

- Revisione periodica e proposte di modifica al Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale
- Revisione periodica delle Disposizioni riguardanti il modello rolling per la gestione degli aumenti di capitale iperdiluitivi

IVASS

- Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

A cura del Dipartimento Banking and Finance

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

:

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it